


Attività di rating di legalità





## Dati di sintesi


Nel 2015 sono stati chiusi 1.385 procedimenti in materia di *rating* di legalità. Il numero di casi chiusi è quasi quintuplicato rispetto all'anno precedente.

Anche il numero delle istanze ha registrato un forte incremento, passando dalle 441 del 2014 alle 1.525 con un aumento del 245%.

Delle 1.525 richieste pervenute, in 1.083 casi l'Autorità ha disposto il rilascio del *rating* di legalità ad altrettante imprese, 66 sono state le decisioni relative ai dinieghi e in 36 casi il procedimento si è chiuso con il rinnovo della certificazione di legalità. Sono state, infine, archiviate perché irricevibili o improcedibili 145 istanze.


Con riguardo alla distribuzione territoriale delle imprese, come emerge dal Grafico 1, si registra una forte prevalenza delle richieste avanzate da imprese stabilite nel Nord del Paese, mentre assai minore è l'incidenza delle istanze provenienti, rispettivamente, dal Centro e dal Sud e Isole.

Grafica 1 - Distribuzione delle imprese per provenienza




Prestando attenzione alla forma giuridica delle imprese richiedenti, il Grafico 2 indica come la società a responsabilità limitata sia di gran lunga quella maggioritaria, seguita dalla forma della società per azioni e da quella cooperativa.

## Grafico 2 - Distribuzione delle imprese per forma giuridica



Infine, sotto il profilo del numero di dipendenti impiegato, il Grafico 3 mostra come la categoria più diffusa sia rappresentata dalle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 0 e 20, seguita da quelle con un numero di dipendenti tra 20 e 50.

## Grafico 3 - Distribuzione delle imprese in base al numero di dipendenti



Grazie anche all'elevato numero di richieste ricevute, l'Autorità ha avuto modo di consolidare la propria competenza in materia di *rating* di legalità, strumento di tipo premiale introdotto nell'ordinamento con l'articolo 5 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Tale riconoscimento, che viene attribuito dall'Autorità alle imprese virtuose che svolgono un'attività imprenditoriale improntata al rispetto di regole etiche e di normative specifiche nella gestione del proprio *business*, misura la legalità e la trasparenza delle società, determinandone positive ricadute reputazionali e vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per

l'accesso al credito bancario.

Dai dati riportati sopra, emerge che il rilascio della certificazione di legalità ha interessato un numero significativo di società, tutte iscritte da almeno due anni nel Registro delle imprese, con sede operativa nel territorio nazionale e con un fatturato minimo di due milioni di euro<sup>195</sup> nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla presentazione della richiesta.

Con riguardo ai settori di intervento, si registra un incremento delle richieste, da parte delle imprese attive nei settori dell'edilizia, smaltimento rifiuti, costruzioni, trasporto merci e persone, settori, questi, più a rischio di interferenze delle organizzazioni criminali con l'attività di impresa. Il *trend* in forte crescita conferma la validità e l'efficacia del meccanismo premiale che agevola le imprese a vincere la concorrenza nei confronti delle aziende che si collocano nell'area grigia dell'illegalità, incentivando un'emancipazione culturale verso comportamenti virtuosi e offrendo, in tal modo, al sistema-paese un contributo per la costruzione di un'economia sana e competitiva.

L'individuazione delle modalità in base alle quali l'Autorità rilascia tale "bollino di qualità" è prevista nel Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, adottato dall'Autorità con delibera n. 24075 del 14 novembre 2012, da ultimo modificata con delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014.

Al fine di aumentare ulteriormente il livello di legalità richiesto alle imprese, anche a seguito delle esigenze emerse in stretta collaborazione con le istituzioni preposte al controllo della legalità, ed in particolare con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Autorità ha ravvisato la necessità di procedere a modifiche e integrazioni degli articoli 2, 3, 5 e 7 del Regolamento stesso<sup>196</sup>.

La consultazione pubblica avente ad oggetto la revisione del Regolamento *Rating* ha avuto inizio in data 5 ottobre e si è protratta fino al 5 novembre 2015. Attualmente il nuovo Regolamento è in fase di definizione.

Tale Regolamento prevede un sistema di valutazione basato sull'assegnazione di un punteggio base alle imprese che soddisfano alcuni requisiti essenziali (es. assenza di condanne, di misure cautelari per reati gravi o di provvedimenti amministrativi sanzionatori, ecc.) e su incrementi di punteggio al ricorrere di specifiche condizioni che valorizzano l'impegno a raggiungere livelli più elevati di trasparenza e di prevenzione e contrasto alla corruzione. In particolare, affinché possa essere attribuito il punteggio minimo, che si

<sup>195</sup> Tale soglia è riferita alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.

<sup>196</sup> Le questioni oggetto della consultazione pubblica hanno riguardato l'introduzione di modifiche relativamente ai requisiti soggettivi per l'attribuzione del *rating* e alla loro valutazione (articoli 2 e 3 del Regolamento in materia di *rating*), nonché al procedimento di attribuzione (articolo 5 del Regolamento) e agli obblighi informativi (articolo 7 del Regolamento) con le conseguenze di possibili cause di sospensione e decadenza dal *rating*.

sostanza in una stelletta, è necessario che siano rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2 e 3, del citato Regolamento<sup>197</sup>, mentre per ottenere un punteggio più elevato sono necessari altri requisiti di tipo qualitativo, tra cui l'esistenza di un organo di controllo efficace ai sensi del sistema di governo e prevenzione richiesto dal decreto legislativo 8 giugno 2011 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), la presenza di acclarati sistemi di *Corporate Social Responsibility*, fino all'adesione a codici etici di categoria.

L'approccio descritto, avente lo scopo di premiare le scelte manageriali improntate a elevati standard di *governance*, sicurezza e legalità, ha consentito di attribuire due stellette alle imprese che rispettavano la metà dei requisiti incrementali, mentre nel caso in cui venivano rispettate tutte e sei le condizioni, l'impresa si è vista assegnare il punteggio di tre stellette.

In continuità con l'attività svolta nell'anno precedente, l'Autorità ha rivolto specifica attenzione all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni effettuate dalle imprese tramite il formulario presente sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it) ai fini del rilascio del *rating*, garantendo efficacia e tempestività di intervento.

<sup>197</sup> L'impresa dovrà dichiarare che nei confronti delle figure apicali che gestiscono l'impresa non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali, e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'articolo 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; inoltre, che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Sempre sotto il profilo degli illeciti aventi rilevanza penale, l'articolo 2, comma 2, lettera c) del Regolamento prescrive che l'impresa non deve essere stata sottoposta a misure cautelari né essere stata condannata per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 231/2001. L'impresa non deve, inoltre, essere stata destinataria di una serie di provvedimenti, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*, riguardanti: illeciti anti-trust gravi sanzionati dall'Autorità o dalla Commissione europea, salvo il caso di esenzione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo; pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, comma 12 del codice del consumo; l'accertamento del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento di imposte e tasse e l'accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori; l'accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione.

L'impresa, infine, deve dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel casellario informatico delle imprese di cui all'articolo 8 del d.p.r. 207/2010 che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in particolare annotazioni di "episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro", divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*.

Particolarmente rilevante per l'attività di attribuzione della certificazione di legalità è stata la collaborazione con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con le Procure e le Prefetture, nonché con le altre pubbliche amministrazioni interpellate. Grazie a tale proficua collaborazione, infatti, l'Autorità ha potuto verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante delle imprese richiedenti il *rating* di legalità, come pure acquisire informazioni con riguardo alle comunicazioni interdittive antimafia in corso di validità, e all'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento.

Il riconoscimento del *rating* di legalità ha durata biennale dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta: nei sessanta giorni precedenti la scadenza, l'impresa deve inviare all'Autorità una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti ai fini del rinnovo.

A seconda dei casi, il *rating* può essere confermato, revocato o modificato nel punteggio, anche prima della scadenza. In particolare, la revoca consegue alla perdita di uno dei requisiti minimi per l'attribuzione del *rating* e ha decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il *rating* sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa della dichiarazione.

La sospensione del *rating* è disposta in conseguenza dell'adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati ostativi all'attribuzione del punteggio minimo di cui all'articolo 2 del Regolamento e si protrae sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari, mentre la riduzione del punteggio si verifica in seguito al venir meno di uno dei requisiti per l'ottenimento delle stellette aggiuntive.

L'attenzione dell'Autorità nel premiare le imprese eticamente virtuose che rivelano un atteggiamento attivo nella prevenzione dell'illegalità è stata massima, come evidenzia la consultazione dell'elenco pubblico presente sul portale *web* dell'Autorità da cui è possibile ricavare il numero complessivo delle aziende a cui è stato riconosciuto il *rating* di legalità<sup>198</sup>.

Il fenomeno è ancora in piena fase di evoluzione: la crescita a ritmi esponenziali del numero delle aziende che fanno richiesta del *rating* all'Autorità registrata anche nei primi mesi del 2016 segue l'incremento rilevato già nel 2015 ed è un segnale importante di evoluzione da parte del sistema industriale italiano, che sempre più appare guardare alla trasparenza e al rispetto delle regole come strumenti di sviluppo e competitività.

<sup>198</sup> In quest'ottica, si segnala che, per migliorare ulteriormente la trasparenza e la certezza nei confronti dei destinatari, l'Autorità inserisce le imprese dotate del *rating* di legalità, con il relativo numero di stellette assegnate e la data di scadenza, oltre ai casi di *rating* sospeso o revocato, nell'elenco delle aziende virtuose disponibile in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, che viene costantemente aggiornata.